

Bologna, addì, 14 febbraio 2014

TRA

Sulzer Pumps Wastewater Italy S.r.l., con sede in via del Lavoro n. 87 Casalecchio di Reno (BO) codice fiscale 00895000370, legalmente rappresentata dal dott. Alessandro Comar, munito dei poteri di firma, (in seguito Sulzer Italia ed anche l'azienda) assistita dall'Avv. Luigi Andrea Cosattini e dal dott. Roberto Mantovani

E

la RSA dello stabilimento di Vimodrone nella persona della sig.ra Franca Fanelli, la RSA dello stabilimento di Casalecchio di Reno nella persona del sig. Lamberto Fini, le OOSS di Filcams-Cgil rappresentata da Andrea Montagni della Filcams-Cgil nazionale e da Fabio Fois della Filcams-Cgil Bologna, Fisascat-Cisl Nazionale rappresentata, per delega, da Enrico Gobbi della Fisascat-Cisl Segreteria Regionale Emilia Romagna

Premesso che

- Sulzer Pumps Wastewater Italy S.r.l. è una società del gruppo internazionale Sulzer che opera nel settore del trattamento delle acque ed applica il ccnl del settore Commercio. Attualmente occupa complessivamente numero 63 dipendenti dislocati in due diverse unità produttive site nelle province di Bologna (Casalecchio di Reno) e Milano (Vimodrone) con un organico così composto: 2 dirigenti, 55 impiegati (dei quali 25 presso l'unità produttiva di Casalecchio di Reno e 30 presso l'unità produttiva di Vimodrone), 6 Operai (tutti presso l'unità produttiva di Casalecchio di Reno).
- In data 17 gennaio 2014 Sulzer Italia, in relazione alle due unità produttive di Casalecchio di Reno e Vimodrone, ha attivato la procedura di licenziamento collettivo di cui alla L. 223/1991 per complessivi n. 11 dipendenti ritenuti in esubero nei ruoli di Addetto contabilità, Addetto contabilità coordinatore, Reception, Tecnico back office Italia, Specialista prodotto telecontrollo, Specialista prodotto WWT trattamento acque, Coordinatore delle operazioni aerazione, Addetto fatturazione aerazione, Progettista e pianificazione aerazione, Impiegato reparto service-
- Le parti si sono incontrate il 7 febbraio 2014 per esaminare la situazione e verificare la possibilità di soluzioni che riducano l'impatto sui livelli occupazionali.
- Nel corso dell'incontro ed all'esito dei successivi approfondimenti è emersa la possibilità di individuare alcune soluzioni alternative al licenziamento collettivo.
- In particolare, Sulzer ha avviato una fase di studio ed approfondimento al fine di verificare le


The image shows several handwritten signatures in black ink at the bottom of the document. From left to right, there are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or short names, representing the various parties mentioned in the text above.

possibilità di riqualificazione ed eventualmente di reimpiego dei dipendenti interessati sia nell'ambito della propria struttura aziendale che, potenzialmente, nell'ambito della più ampia struttura estera del gruppo dal quale essa è controllata.

- Dopo ampia ed approfondita discussione fra le parti nel corso dell'incontro odierno, si è convenuto che c'è un solo esubero nella posizione "tecnico back office Italia" e nessun esubero nella posizione "Impiegato reparto service". Gli esuberi prospettati da Sulzer risultano quindi, all'esito dell'incontro, 9 (nove).
- In considerazione di ciò, e rilevato comunque che la situazione di crisi aziendale e di necessità di riduzione dell'organico prospettata nella lettera di apertura della procedura consente di ritenere possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dall'ordinamento ed in particolare alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, ed impone di farvi ricorso

Tutto ciò premesso le Parti hanno convenuto quanto segue:


1. Le Parti individuano quali strumenti idonei per intervenire in modo non traumatico sul personale in esubero di cui alle premesse:
 - a. L'utilizzo della Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria per un periodo di 12 mesi per crisi aziendale per i 9 lavoratori che ricoprono i ruoli in esubero all'esito di quanto indicato in premesse. In merito a ciò le parti concordano quanto segue:
 - (i) La CIGS decorrerà dalla data che sarà convenuta in sede ministeriale per una durata di 12 mesi.
 - (ii) I lavoratori che verranno collocati in CIGS verranno identificati nell'ambito dei profili prospettati in esubero di cui alla lettera di apertura della procedura di mobilità del 17/01/2014 e nel rispetto dei criteri di legge ex art. 5 Legge 223/1991.
 - (iii) Tenuto conto della situazione organizzativa aziendale e considerata la natura della CIGS, per i ruoli ricoperti da un solo lavoratore (precisamente: reception, specialista prodotto telecontrollo, specialista prodotto WWT trattamento acque, coordinatore operazioni areazione, addetto fatturazione areazione, progettista e pianificazione areazione) non risulta possibile per oggettive ragioni tecniche ed organizzative adottare criteri di rotazione; per i ruoli in esubero ai quali sono addetti più lavoratori tra loro fungibili (tecnico back office Italia, addetto contabilità, addetto contabilità coordinatore) verrà adottato il criterio della rotazione, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali previo confronto con le RSA e le OO.SS. Territoriali.
 - (iv) Le parti si danno reciprocamente atto di aver esaminato tale aspetto ai sensi dell'art. 1 comma 8 Legge 223/1991.



- (v) L'azienda si riserva di richiamare in servizio i lavoratori collocati in CIGS con un preavviso minimo di 48 ore.
- (vi) L'azienda si impegna ad anticipare l'erogazione del trattamento di CIGS ai lavoratori interessati, salvo recupero tramite compensazione contributiva.
- (vii) Ai dipendenti della sede di Casalecchio di Reno verrà erogato il trattamento integrativo previsto dall'accordo EBITERBO 20.6.2013 e successive integrazioni e modificazioni; Sulzer si impegna ad erogare direttamente l'equivalente integrazione anche ai dipendenti coinvolti presso la sede di Vimodrone.
- b. L'utilizzo di soluzioni di outplacement, che l'azienda manifesta la propria disponibilità a valutare, su richiesta delle OO.SS. e dei lavoratori interessati.
- c. La mobilità di cui alla legge 223/91, in base alle modalità di cui al successivo punto 2.
2. Fino alla cessazione del periodo di CIGS, o comunque per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di inizio della stessa, i lavoratori interessati dalla procedura di cui agli artt. 4 e 24 L. 223/1991 saranno individuati e licenziati esclusivamente in base al seguente criterio:
- Lavoratori che manifestino esplicitamente e per iscritto la volontà di non opporsi al licenziamento.

Le parti si danno reciprocamente atto che il criterio indicato è da considerarsi, a tutti gli effetti, sostitutivo di quelli previsti dall'art. 5 Legge 223/91.

3. L'azienda corrisponderà ai lavoratori che abbiano manifestato esplicitamente e per iscritto la volontà di non opporsi al licenziamento al più tardi 90 giorni prima del termine del periodo di CIGS, previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi e per gli effetti degli art. 411 e 412 c.p.c. in cui i lavoratori medesimi rinuncino all'impugnazione del licenziamento e ad ogni altra pretesa nei confronti dell'azienda inerente al rapporto di lavoro intercorso ed alla sua estinzione, salva verifica contabile, un incentivo all'esodo nella misura di 8 (otto) mensilità della retribuzione globale di fatto mensile (intendendosi per essa la somma di retribuzione tabellare, contingenza, terzo elemento, scatti di anzianità, eventuale indennità di funzione, eventuale superminimo *ad personam*, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, esclusa ogni forma di retribuzione variabile, bonus e incidenza *fringe benefits*); il numero sarà aumentato a 9 (nove) mensilità per i dipendenti che al momento della sottoscrizione del verbale di conciliazione sindacale dichiareranno di rinunciare al trattamento di *outplacement*. Tale erogazione economica è da considerarsi come importo lordo ed onnicomprensivo anche dell'indennità sostitutiva del preavviso, della somma a titolo di incentivo all'esodo e dell'importo erogato a titolo di transazione generale e novativa.



4. Quanto pattuito ai parr. 2 e 3 potrà, su accordo delle parti (azienda e lavoratore interessato), essere esteso ai lavoratori che svolgono mansioni fungibili rispetto a quelle oggetto di esubero.
5. Le Parti definiscono il termine della procedura di licenziamento collettivo di cui al par. 2, anche in deroga al termine di legge di 120 giorni, in concomitanza con il termine del periodo di CIGS.
6. Le parti si impegnano ad incontrarsi al più tardi 90 giorni prima del termine del periodo di CIGS e di scadenza del licenziamento collettivo di cui al par. 2 per valutare le soluzioni da adottare in merito alle posizioni che dovessero risultare ancora in esubero a quella data.
7. Fermo restando ciò, le parti si danno reciproca disponibilità a concordare incontri al fine di mantenere un opportuno monitoraggio sull'applicazione del presente accordo.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, si danno reciprocamente atto di aver pienamente e correttamente esperito, con esito positivo e ad ogni effetto di legge, le procedure di cui all'art. 5 comma 4° Legge 164/1975, artt. 4 e 24 della Legge 223/1991; artt. 1 commi 7 ed 8 della Legge 223/1991 e manifestano la volontà ad esprimere parere favorevole nel corso dell'esame congiunto presso il Ministero del Lavoro, ai sensi dell'art. 2 DPR n. 218/2000. Si danno altresì reciprocamente atto di voler con il presente accordo sanare gli eventuali vizi della comunicazione di apertura ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 12, L. 223/1991.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Sulzer Italia


RSU Vimodrone

RSU Casalecchio di Reno

FILCAMS-CGIL

FISASCAT-CISL

UILTuCS-UIL



The image shows five handwritten signatures in black ink, each corresponding to one of the parties listed on the left. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script. The first signature is for p. Sulzer Italia, the second for RSU Vimodrone, the third for RSU Casalecchio di Reno, the fourth for FILCAMS-CGIL, and the fifth for FISASCAT-CISL. The signature for UILTuCS-UIL is not clearly visible, appearing to be a simple horizontal line.